

Accordo tra Svizzera ed Italia
sulla cooperazione regionale transfrontaliera

Vista la proposta del DFAE del 5 ottobre 1992
Visto il risultato della procedura di corapporto

è deciso:

- 1) E' approvato l'Accordo quadro tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per la cooperazione regionale transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali.
- 2) Il Capo della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, Ambasciatore Mathias Krafft, è autorizzato a firmare l'accordo.
- 3) La Cancelleria federale confeziona i pieni poteri.
- 4) Il DFAE è autorizzato a notificare l'espletamento delle procedure previste per l'entrata in vigore.

Per estratto conforme:

Matthias Krafft

Protokollauszug an:				
<input checked="" type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> mit Beilage				
z.V.	z.K.	Dep.	Anz.	Akten
x		EDA	10	-
		EDI		
	x	EJPD	5	-
		EMD		
		EFD		
	x	EVD	5	-
		EVED		
	x	BK	5	-
		EFK		
		Fin.Del.		





EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT
FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI

Berna, 5 ottobre 1992

Al Consiglio federale

**Accordo tra Svizzera ed Italia
sulla cooperazione regionale transfrontaliera**

La Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali (RS 0.131.1) è stata ratificata dalla Svizzera e dai Paesi limitrofi. Detto accordo intende promuovere e favorire, entro i limiti posti dai singoli ordinamenti costituzionali, la cooperazione transfrontaliera tra enti ed autorità dei diversi Paesi. L'Italia ha emesso una riserva, nel senso che l'applicazione della Convenzione è subordinata alla conclusione di un'ulteriore intesa bilaterale tra gli Stati interessati alla cooperazione regionale transfrontaliera.

I cantoni confinanti con l'Italia, segnatamente Grigioni, Ticino e Vallese, sono interessati a sviluppare forme più intense di cooperazione con le collettività e autorità territoriali italiane limitrofe.

Un progetto italiano di accordo e un controprogetto elaborato dal DFAE sono stati sottoposti all'esame dei tre cantoni. Il controprogetto, che ha raccolto il consenso dei cantoni, ha servito da base per la discussione e ha potuto essere parafato, con alcuni emendamenti di carattere redazionale, in occasione dell'incontro svoltosi il 2 giugno 1992 a Lugano tra una delegazione italiana e rappresentanti del DFAE e del canton Ticino.

L'accordo riprende in grande misura disposizioni già previste dalla Convenzione del 1980 e non crea né nuovi diritti né nuove obbligazioni. Parimenti varrebbe nel caso di un ritiro della riserva italiana. Si rende pertanto superflua una sua approvazione


- 2 -

da parte dell'Assemblea federale. Le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore sono pertanto adempiute con l'approvazione da parte del Consiglio federale dell'accordo e con la firma dello stesso.

L'Ufficio federale di giustizia si è detto d'accordo con la presente proposta.

Vi invitiamo a prendere la decisione acclusa.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI



René Felber

Allegati:

- progetto di accordo
- progetto di decisione

Per corapporto: DFGP

Estratto del processo verbale a:

- DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, (per esecuzione)
- DFGP
- Cancelleria federale (per confezione dei pieni poteri)

Accordo quadro
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana
per la cooperazione transfrontaliera
delle collettività ed autorità regionali e locali

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,

nell'intento di agevolare l'applicazione della Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali

e consci dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera delle collettività e degli enti regionali e locali per una sempre più stretta cooperazione europea,
convengono quanto segue :

Art. 1

Le Parti si adopereranno per favorire le iniziative delle collettività e degli enti regionali e locali volte ad instaurare e sviluppare la collaborazione transfrontaliera.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per collettività ed enti regionali e locali:

- a) per quanto riguarda l'Italia: le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.
La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti locali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con la Svizzera, è di 25 chilometri dalla frontiera italo-svizzera;
- b) per quanto riguarda la Svizzera: i cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché i loro comuni, i consorzi e le associazioni di comuni, i consorzi di regioni, i patriziati, le regioni di montagna e i consorzi di servizi e d'opere.

Art. 3

¹ Le materie che potranno formare oggetto di accordi ed intese ai sensi del presente Accordo sono, a titolo indicativo, le seguenti:

- a) sviluppo urbano e regionale;
- b) trasporti e comunicazioni;
- c) energia;
- d) protezione della natura e dell'ambiente;
- e) insegnamento e cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di loro competenza;
- f) formazione, orientamento e riqualificazione professionale;
- g) igiene e sanità;
- h) cultura e sport;

D

- i) protezione civile e aiuto reciproco in caso di catastrofe;
- l) turismo;
- m) problemi dei lavoratori frontalieri;
- n) promozione di attività economiche e commerciali;
- o) attività inerenti ai parchi transfrontalieri, al trattamento dei rifiuti, alla costruzione di fogne e di canalizzazioni;
- p) miglioramento delle strutture agrarie;
- q) infrastrutture sociali.

² In tale ambito e nei limiti delle competenze attribuite dal diritto interno di ciascuna Parte, le collettività e gli enti regionali e locali potranno stipulare accordi ed intese di collaborazione transfrontaliera.

Art. 4

¹ Gli accordi e le intese saranno stipulati nel rispetto delle procedure previste da ognuna delle Parti.

² Gli accordi e le intese non possono essere interpretati in modo tale da modificare o rendere privi d'effetto gli accordi di cooperazione transfrontaliera già esistenti sotto diverse forme tra le Parti del presente Accordo, né incidere sulla facoltà delle Parti stesse di concludere accordi in materia.

³ Gli oneri finanziari derivanti dagli anzidetti accordi e intese e dalle conseguenti iniziative di attuazione non sono a carico delle amministrazioni centrali delle Parti.

Art. 5

Eventuali questioni concernenti l'applicazione e l'interpretazione degli accordi e delle intese stipulate dalle collettività ed enti regionali e locali ai sensi del presente Accordo potranno essere esaminate dalle Parti facendo ricorso alla via diplomatica.

Art. 6

¹ Il presente Accordo ha durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti con preavviso di sei mesi.

² L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti costituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

Fatto a _____ il _____
in lingua italiana.

in due esemplari

Per il Consiglio
federale svizzero.

Per il Governo della
Repubblica italiana

D

**Accordo tra Svizzera ed Italia
sulla cooperazione regionale transfrontaliera**

Vista la proposta del DFAE del 5 ottobre 1992
Visto il risultato della procedura di corapporto

è deciso:

- 1) E' approvato l'Accordo quadro tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per la cooperazione regionale transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali.
- 2) Il Capo della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, Ambasciatore Mathias Krafft, è autorizzato a firmare l'accordo.
- 3) La Cancelleria federale confeziona i pieni poteri.
- 4) Il DFAE è autorizzato a notificare l'espletamento delle procedure previste per l'entrata in vigore.

Per estratto conforme:



IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

NOTIFICA CON LE PRESENTI

che ha autorizzato

il signor Mathias K r a f f t , Ambasciatore, Capo della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, a firmare l'Accordo quadro tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali.

In fede di che, le presenti sono state firmate dal Presidente e dal Cancelliere della Confederazione svizzera e munite del sigillo del Consiglio federale.

Berna, il 28 ottobre 1992

IN NOME DEL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Il Presidente della Confederazione:

Il Cancelliere della Confederazione: